CAMERA DEI DEPUTATI N. 2789

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VEDOVATO, FRANCESCHINI, CAIAZZA, LEONE RAFFAELE, BERTÈ, TITOMANLIO VITTORIA, SAVIO EMANUELA, CERRETI ALFONSO, PERDONÀ, ROMANATO, BUZZI, MIGLIORI

Presentata il 4 febbraio 1961

Estensione al liceo linguistico « Suore di Nevers » di Firenze delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I titoli di ammissione alla Facoltà di magistero presso le Università e gli Istituti superiori d'istruzione sono fissati dall'articolo 2 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per quanto riguarda il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere.

In virtù dell'articolo 15 del decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1062, furono ammesse ai corsi sopraddetti anche le alunne che regolarmente frequentano i corsi e superano gli esami di licenza ai sensi dell'articolo ora citato, presso la scuola civica « Regina Margherita » di Genova e presso la scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano. La legge 9 ottobre 1951, n. 1130, ha esteso tale beneficio alle alunne dell'Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano; inoltre con la legge 12 febbraio 1957, n. 94, queste disposizioni sono state estese anche alle alunne licenziate dai licei linguistici « Santa Caterina da Siena » di Venezia e « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo.

Il Parlamento, nell'approvare i provvedimenti citati, ha ritenuto di concedere l'ammissione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere agli studenti che hanno frequentato scuole le quali, per la loro struttura, per gli insegnamenti che impartiscono, per i loro programmi, danno la sicurezza, oltre che di una preparazione generale umanistica di tipo secondario superiore, anche di una preparazione specifica senza dubbio superiore a quella conseguita in altre scuole non specializzate.

Con finalità del tutto identiche a quelle degli Istituti sopracitati, nell'anno scolastico 1955-56 la Congregazione religiosa delle Suore della carità e istruzione cristiana di Nevers, ha deciso la istituzione in Firenze, presso il suo Istituto – dove dal 1904 funziona un importante complesso scolastico autorizzato e legalmente riconosciuto: scuola materna, scuola elementare, scuola media, liceo ginnasio – di un liceo linguistico quinquennale, organizzato e destinato a funzionare in modo identico all'Istituto Santa Caterina di Venezia, già giuridicamente riconosciuto.

Detto liceo linguistico, con regolare autorizzazione all'apertura concessa dal Ministero della pubblica istruzione (Ispettorato per l'istruzione non governativa, decreto in data 1° settembre 1956), ha incominciato a funzionare con la 1ª classe dall'anno scolastico 1955-56; nell'anno 1959-60 ha funzionato in esso la 5ª classe, ossia l'ultima del corso. In attesa del riconoscimento giuridico della nuova scuola, comprensivamente il Ministero della pubblica istruzione autorizzava, in via provvisoria, le alunne della 5ª classe a sostenere gli esami legali trasferendosi presso il liceo linguistico giuridicamente riconosciuto di Venezia. È ovvio sottolineare i disagi conseguenti a tale provvedimento. Esso segna però l'alta considerazione del Ministero nei confronti dell'Istituto e del suo corso di studi.

Il liceo linguistico delle Suore di Nevers di Firenze è ora già al suo sesto anno di funzionamento; si chiede quindi che la sua posizione sia giuridicamente riconosciuta, come si è fatto per gli altri licei linguistici similari. Ciò è reclamato non solo da un elementare principio di equità, ma anche da chiare ragioni di interesse pubblico, perfettamente rispondenti alle esigenze dell'istruzione dei nostri giovani in un settore delicatissimo e importantissimo della cultura com'è quello delle lingue; in cui, purtroppo, si lamentano gravi insufficienze e, peggio, grande confusione e preoccupante smarrimento per la disparata e caotica sequela d'iniziative non controllate fra le quali è sempre più difficile alle famiglie operare la scelta, evitando serie delusioni.

Il liceo linguistico delle Suore di Nevers di Firenze, a similitudine degli altri licei linguistici giuridicamente riconosciuti e funzionanti ormai da moltissimi anni, ha già un'organizzazione ispirata alle direttive della pubblica istruzione – Ispettorato per l'istruzione media non governativa – i suoi programmi, i suoi orari e i suoi docenti rispondono in tutto e per tutto alle norme vigenti per gli Istituti medi superiori, con quei particolari orientamenti che gli danno la precisa impronta di un vero liceo umanistico di lingue e letterature moderne, perfettamente idoneo a preparare, anche con la lunga pratica delle alunne nello studio delle lingue, all'accesso negli Istituti superiori di lingue.

La larga adesione delle famiglie fiorentine all'iniziativa dalla quale è sorto detto liceo linguistico; l'importanza della sede, centro di molti scambi culturali e d'interessanti Istituti stranieri e, tra breve, anche internazionali; e la sensibile rispondenza alle esigenze dell'istruzione nel nostro tempo, sono tutti motivi che spiegano la presentazione di questa proposta di legge e la convinzione che essa incontrerà il conforto del voto favorevole del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni per le quali è consentita l'ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le Università e gli Istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole civiche « Alessandro Manzoni » di Milano, « Regina Margherita » di Genova, dall'istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, dai licei linguistici « Santa Caterina da Siena » di Venezia, « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, sono estese alle alunne del liceo linguistico « Suore di Nevers » di Firenze, al quale si applicano anche le norme dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130.